



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 luglio 2012 (09.07)
(OR. en)**

12191/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0165 (COD)**

AGRILEG 109

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	28 giugno 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 343 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 343 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.6.2012
COM(2012) 343 final

2012/0165 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Le direttive del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra disciplinano il mercato interno dei semi da sementa delle specie vegetali figuranti in tali testi. Al fine di facilitare gli scambi e di rispondere rapidamente alla domanda del mercato, queste direttive danno al Consiglio la possibilità di stabilire norme che autorizzano le importazioni di sementi dai paesi terzi secondo un sistema di equivalenza.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La decisione 2003/17/CE¹ del Consiglio stabilisce un elenco di paesi per i quali l'applicazione del principio di equivalenza per l'importazione è riconosciuta, stabilisce prescrizioni dettagliate da soddisfare e in particolare limita a cinque anni il periodo in cui l'equivalenza è riconosciuta, termine prorogabile se sono rispettate tutte le condizioni prescritte.

Detto periodo scade il 31 dicembre 2012. Per garantire il necessario approvvigionamento di sementi per il mercato dell'Unione europea, occorre modificare queste norme prorogando la scadenza fino al 31 dicembre 2022. Attualmente è prevista solo una proroga temporanea di 5 anni. Tuttavia, la revisione del nuovo regolamento relativo alle sementi e al materiale di propagazione (secondo le procedure di codecisione) inizierà solo nel settembre 2012 e le misure di attuazione specifiche saranno adottate in seguito. Per evitare che la decisione scada nel corso di questo processo risulta quindi necessario un termine di dieci anni.

L'allegato I della decisione 2003/17/CE cita la Jugoslavia tra i paesi con un sistema equivalente. L'ex Jugoslavia è stata sostituita da vari nuovi paesi. La Slovenia è uno Stato membro dell'Unione europea, la Croazia è già riconosciuta come equivalente dalla decisione 2003/17/CE e la Serbia deve essere aggiunta, essendo membro del sistema dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e membro dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA), per quanto riguarda il campionamento e l'analisi delle sementi. La Jugoslavia va soppressa dall'elenco. Per quanto riguarda gli altri paesi dell'ex Jugoslavia, non possono essere aggiunti perché non appartengono all'OCSE e all'ISTA. Infine, alcune autorità incaricate di certificare e controllare la produzione, di cui all'allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome.

¹ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/17/CE stabilisce che, per un periodo limitato, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture di sementi di determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità alla normativa dell'Unione e che le sementi di determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità alla normativa dell'Unione.
- (2) Tali ispezioni in campo sembrano offrire ancora le stesse garanzie di quelle che effettuano gli Stati membri. È quindi opportuno continuare a considerarle equivalenti.
- (3) Dato che la direttiva 2003/17/CE scade il 31 dicembre 2012, occorre prorogare il periodo per cui tale decisione riconosce l'equivalenza. È pertanto opportuno prorogare il periodo di dieci anni.
- (4) Il riferimento alla Jugoslavia nella decisione 2003/17/CE va soppresso. In quanto membro del sistema dell'OCSE per la certificazione varietale delle sementi nel commercio internazionale e membro dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi, la Serbia deve essere aggiunta all'elenco dei paesi terzi dell'allegato I della decisione 2003/17/CE. Inoltre, alcune autorità incaricate della certificazione e del controllo della produzione, figuranti nell'allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome.
- (5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2003/17/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/17/CE è modificata come segue:

- (1) all'articolo 6, la data " 31 dicembre 2012" è sostituita dalla data " 31 dicembre 2022".
- (2) L'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Paesi, autorità e specie

Paesi(*)	Autorità	Specie indicate nelle seguenti direttive
1	2	3
AR	Istituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3° Piso 1063 BUENOS AIRES	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
AU	Australian Seeds Authority LTD. P.O. Box 187 LINDFIELD, NSW 2070	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
CA	Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
CL	Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
HR	State Institute for Seed and Seedlings, Vinkovacka Cesta 63 HR-31000 OSIJEK	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
IL	Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
MA	D.P.V.C.T.R.F. Service de Contrôle des Semences et des Plants, B.P. 1308 RABAT	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
NZ	Ministry of Agriculture and Forestry, 25 "THE TERRACE" P.O. BOX 2526 WELLINGTON	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
RS	Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

Paesi(*)	Autorità	Specie indicate nelle seguenti direttive
1	2	3
TR	Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P.O.BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
US	USDA - Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054	2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
UY	Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO - CANELONES	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE
ZA	National Department of Agriculture, C/O S.A.N.S.O.R. Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA	66/401/CEE 66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi <i>Zea mays</i> e <i>Sorghum spp.</i> 2002/57/CE

(*) AR – Argentina, AU – Australia, CA – Canada, CL – Cile, HR – Croazia, IL – Israele, MA – Marocco, NZ – Nuova Zelanda, **RS – Serbia**, TR – Turchia, US – Stati Uniti d'America, UY – Uruguay, ZA – Sud Africa"